



DELIBERA DEL 19 APRILE 2011 - SULLA RETRIBUZIONE MINIMA NECESSARIA PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEI PUBBLICISTI

Il Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti del Piemonte ricorda che la legge istitutiva del 3 febbraio 1963, all'articolo 35, indicando le modalità di iscrizione nell'elenco dei pubblicisti, richiede la presentazione, al momento della domanda, di documenti e certificati che "comprovino l'attività pubblicistica regolarmente retribuita da almeno due anni". Il concetto giuridico di "regolare retribuzione" è stato al centro di un annoso dibattito in seno alla categoria. Ne sono emersi alcuni elementi incontrovertibili che hanno ormai fatto giurisprudenza. Il primo è che il legislatore, pur non indicando cifre esatte, usa però il preciso termine "retribuzione" e questo esclude compensi irrisori o addirittura simbolici nell'arco dei due anni minimi di attività.

Scrivono Antonio Viali e Gianni Faustini nel loro trattato "La professione di giornalista e il suo ordinamento", a pag. 44: "... il pubblicista deve pur sempre comprovare di aver ricevuto una retribuzione, o comunque un compenso, compatibile con il significato di quest'ultimo termine". Si è ribadito in più sentenze che l'accertamento tecnico dell'Ordine è e deve essere anche di congruità della retribuzione, requisito valutato e valutabile in relazione alla sua conformità alle consuetudini e alle norme giuridiche. Sono ancora Viali e Faustini a ribadire: "... d'altro canto, non è difficile comprendere la ratio della norma: se l'iscrizione nei pubblicisti è prevista per chi voglia svolgere una attività giornalistica avente le caratteristiche della professionalità, è chiaro che la redditività di tale lavoro e la sua congruità non possa non essere considerata come uno dei requisiti fondamentali ai fini dell'iscrizione stessa".

Per tutti questi motivi e considerato l'alto numero di domande di iscrizione all'elenco dei pubblicisti che vengono presentate a questo Consiglio con documentazioni e importi dei pagamenti molto difforni, è utile arrivare ad una regolamentazione che meglio rispetti lo spirito della legge, pur non dimenticando le oggettive difficoltà economiche in cui versa gran parte dell'editoria scritta, radiotelevisiva ed elettronica.

Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti del Piemonte

Tutto ciò premesso, il Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti del Piemonte

DELIBERA

che, a far data dal 19 aprile 2011, la somma di 1.300,00 euro (lorde) nel biennio andrà intesa come soglia minima di retribuzione per avere diritto all'iscrizione e alla qualifica di pubblicista.

Si ricorda che la documentazione fiscale da allegare alla domanda, per essere ritenuta valida deve essere suddivisa per ogni anno fiscale. Non saranno inoltre accettate domande con una sola ricevuta per l'intero periodo.

Il Consiglio dell'Ordine del Piemonte si riserva la facoltà di analizzare caso per caso le domande che si discostino dal minimo di retribuzione sopra indicato, facendo riferimento alla propria delibera del 16 maggio 1996, che indicava il numero minimo di articoli da presentare nel biennio a seconda della pubblicazione cui si collabora, e tenendo conto della o delle pubblicazioni sottoposte a riscontro con particolare riferimento ai mensili o altre testate a più lunga periodicità.

